

4/7/2019

Posta in arrivo sulla casella posta\@pec.fofi.it <Protocollo> (AOO AOO FOFI Roma)

**PEC**

**Tipo E-mail**

**Da**

**A**

**Oggetto**

PEC

-- < protocollo@pec.gdpd.it >

< posta@pec.fofi.it >

INVIO CHIARIMENTI - [Rif. Prot. N. 23180/2019]

Giovedì 04-07-2019 16:33:00



---

**Allegati:**

768304.pdf 768304.pdf

**Dati Tecnici:**

smime.p7s message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

DIPARTIMENTO REALTÀ PUBBLICHE

Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
Via Palestro, n. 75  
00185 Roma  
comuniata via pec all'indirizzo:  
*posta@pec.fofi.it*

c.a. On. Andrea Mandelli

*Rif.: nota del 15 maggio 2019  
All.:1*

**Oggetto: richiesta trasmissione nota Garante. Invio nota di chiarimenti.**

Con riferimento alla richiesta avanzata da codesta Federazione, si invia, in allegato alla presente, la nota inviata da questa Autorità in riscontro al quesito proposto da un'Azienda Farmaceutica Municipalizzata in merito all'obbligo per gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti di indossare cartellini identificativi.

Il dirigente  
(Francesco Modafferi)





**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

**DIPARTIMENTO REALTÀ  
ECONOMICHE  
E PRODUTTIVE**

Roma 10/04/2019  
prot. 12385/19

Avv. Angela Dell'Osso  
DPO Azienda Farmaceutica  
Municipalizzata Arezzo S.p.A.

Pec: [angela.delloso@avvocatiperugiapec.it](mailto:angela.delloso@avvocatiperugiapec.it)

DREP/LG/133237-1/

**Oggetto: quesito relativo all'obbligo per gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti di indossare cartellini identificativi.**

1. Con nota del 18 febbraio 2019 (facendo seguito ad una precedente comunicazione del 7 dicembre 2018, cui è stato fornito telefonicamente un primo riscontro) si chiede a questa Autorità di volere *"esprime[re] il proprio parere in ordine alla compatibilità dell'art. 7 del Codice deontologico dei farmacisti approvato in data 7.5.2018 con i principi contenuti negli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 679/2016 e, in particolare con il principio di minimizzazione dei dati posto che il trattamento dei dati personali dei farmacisti imposto dal predetto art. 7, risulta esorbitante rispetto alle finalità del trattamento indicate nella circolare federale n. 7909 del 24.2.2012"*. Inoltre si chiede al Garante di *"raccomand[are] al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Farmacisti di prevedere per il singolo farmacista, la facoltà discrezionale e non l'obbligo di decidere, in base alle proprie esigenze concrete e operata una valutazione di opportunità, di indossare il cartellino identificativo contenente il proprio nome e cognome"*). In proposito si rappresenta che l'apposizione di dati direttamente identificativi sul cartellino espone a *"successivi contatti per ragioni estranee all'attività lavorativa"* che soprattutto in caso di *"farmacie ubicate in zone ad alto tasso di criminalità"* oppure che operano in orario notturno, possono esporre a *"molestie"* anche telefoniche e a *"pressioni"* nonché a *"indebite richieste di amicizia sui social network"* soprattutto qualora i dati riguardino *"giovani farmacisti"*.

2. Preliminarmente si osserva che il Garante è tenuto a rispondere a richieste di parere nei soli casi previsti dall'ordinamento (art. 36 par. 1 e art. 58 par. 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito "Regolamento"; art. 154 comma 5 *Codice di protezione dei dati personali*, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e può rispondere ad istanze provenienti da cittadini direttamente interessati all'applicazione della normativa medesima nei casi di particolare rilievo. Ciò anche tenuto conto degli adempimenti che gravano sull'Autorità a seguito della



Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma  
Tel. +39 06 69677.1  
Email: [drep@gpdp.it](mailto:drep@gpdp.it) - PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)  
[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)



## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

definitiva entrata in vigore nel nostro ordinamento del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, Regolamento).

Tenuto conto della particolarità e delicatezza del tema sollevato, si osserva comunque quanto segue.

3. In termini generali il trattamento di dati personali di tipo "comune" è lecito qualora sia in concreto "necessario" all'esecuzione di un contratto o per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, oppure qualora sia "necessario" per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (v. art. 6, par. 1, lett. b), c) ed e) del Regolamento). Tali criteri devono essere osservati, pertanto, anche in caso di operazioni di diffusione di dati personali quali quelle consistenti nella apposizione di dati direttamente identificativi su cartellini esposti al pubblico (v. *Linee-guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati*, provv. 23 novembre 2006, n. 53, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc web n. 1364099, punto 5.4.).

Il Garante ha anche chiarito che in relazione a determinate attività che sono caratterizzate da specifiche esigenze di rapporto con gli utenti di particolari servizi "i cartellini identificativi possono rappresentare un valido strumento per garantire trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché per migliorare il rapporto fra operatori ed utenti" (v. *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico*, provv. 14 giugno 2007, n. 23, doc. web n. 1417809, punto 6.4.). Anche in questo caso il titolare del trattamento è tenuto "a rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in rapporto alle finalità perseguite", con particolare riferimento alla selezione dei dati personali da inserire nei cartellini identificativi. In particolare l'Autorità ha ritenuto meritevoli di considerazione "specifiche esigenze di personalizzazione e di umanizzazione del servizio e/o di collaborazione da parte dell'utente" in vista delle quali "può risultare giustificato, in casi particolari e con riferimento a determinate categorie di dipendenti, riportare nei cartellini elementi identificativi ulteriori rispetto alla qualifica, al ruolo professionale, alla fotografia o ad un codice identificativo quali, ad esempio, le loro generalità (si pensi alle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e al rapporto fiduciario che si instaura tra il paziente e gli operatori sanitari coinvolti)" (v. *Linee guida cit.*, punto 6.4.).

4. Visti i richiamati precedenti espressi dall'Autorità sul punto, alla luce del pubblico interesse connesso all'esercizio dell'attività svolta da coloro che operano in qualità di farmacista (dispensazione e fornitura di farmaci, preparazione di medicinali, valutazione della appropriatezza terapeutica, attività di consulenza) si ritiene che, in termini generali, sussistano specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso dal farmacista, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all'interno delle farmacie. Tuttavia nella valutazione delle informazioni ritenute necessarie per





**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

assolvere a tali esigenze il titolare del trattamento dovrà altresì tenere in considerazione, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, la necessità di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei farmacisti stessi, qualora si riscontrino concrete situazioni di rischio o di pericolo, tenuto conto del contesto in cui l'esposizione di dati identificativi sarebbe effettuata (fattori ambientali, particolari orari di servizio, etc.). Ciò alla luce dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla liceità ed alla adeguatezza e pertinenza rispetto a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento ("*minimizzazione dei dati*"), in base a quanto ora stabilito dall'articolo 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento.

Si invita pertanto a tener conto di tali principi nel caso concreto oggetto di quesito.

Il dirigente

(Daniele De Paoli)

